



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

R.P.U. 70-1/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Anna FASAN	presidente
dott.ssa Annalisa BARZAZI	giudice relatore
dott. Gianmarco CALIENNO	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. GIAMMARCO AMATO (C.F. MTAGMR77T03G813B), residente a San Giovanni al Natisone (Udine), fraz. Villanova, via Giassico n. 18, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Olivia Zambelli, domiciliataria e dall'avv. Laura Trevisan, entrambe del Foro di Bologna;

sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione del procedimento;

letti il ricorso e la documentazione prodotta, anche a seguito delle richieste del giudice delegato nel corso del procedimento;

ritenuta la competenza di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 27, c. 2 e 3 CCI, essendo il debitore residente nel circondario di Udine;

ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

a) il debitore è persona fisica non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, in quanto svolge attività di lavoro subordinato, avendo cessato le attività d'impresa esercitate in Italia e in Slovenia (le imprese individuali delle quali è stato titolare in Italia risultano cancellate dal registro



delle imprese il 12.9.2019 e il 22.1.2022 e il ricorrente ha dichiarato la chiusura dell'attività ai fini della cancellazione della partita iva slovena in data 16.2.2021 (doc. 27); b) sussiste lo stato di sovraindebitamento, risultando l'insolvenza del debitore da quanto esposto nel ricorso e dalla documentazione prodotta, atteso che, a fronte del grave indebitamento complessivo di € 528.461,18, costituito per il 96,5% da debiti tributari e previdenziali, il sig. Amato: α. percepisce dal datore di lavoro importi medi mensili di circa € 3.400,00, per metà ascritti a retribuzione ordinaria, per il resto ad indennità di trasferta e rimborsi chilometrici, corrisposti costantemente, deve contribuire alle spese di mantenimento del nucleo familiare costituito dalla moglie (percepitrice di un reddito netto medio mensile da lavoro di € 1.300,00 circa) e da due figli ancora minori di età, spese quantificate nell'importo medio mensile di € 2.530,00 - β. non è proprietario di alcun bene immobile, mobile registrato o di beni mobili di un qualche valore, è titolare di un conto corrente bancario con giacenza irrisoria;

rilevato che, per quanto l'art. 269 c. 2 CCII richieda all'organismo di composizione della crisi di indicare le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, l'apertura della liquidazione controllata non richiede un requisito di meritevolezza, che invece dovrà essere rigorosamente vagliato ai fini dell'esdebitazione, ove si consideri l'entità dell'indebitamento e la sua composizione, significativa di un sistematico "finanziamento" mediante inadempimento agli obblighi fiscali e previdenziali delle pregresse attività d'impresa da parte del ricorrente, che risulta, per di più, allo stato gravato da precedenti ostativi in un primo tempo taciuti al gestore della crisi;

rilevato, peraltro, che la liquidazione controllata non ha l'unico fine di pervenire all'esdebitazione del debitore, ma mira a consentire ai creditori del soggetto sovraindebitato una possibilità di parziale, effettivo e non irrisorio recupero di quanto loro dovuto;

rilevato che, con la memoria integrativa depositata il 26.2.2025, il sig. Amato ha dichiarato di poter mettere a disposizione della procedura un importo complessivo variabile compreso tra € 27.000,00 ed € 34.000,00 circa, tenuto conto di tutto quanto da lui percepito dal datore di lavoro per tredici mensilità;



rilevato che al ricorso è stata allegata la relazione dell'avv. Ettore Barba, gestore della crisi designato dall'Organismo di Composizione della Crisi Udinese "I Diritti del Debitore"-Segretariato Sociale Comune di Corno di Rosazzo (Udine), iscritto al n. 320 del Registro Organismi del Ministero della Giustizia, relazione nella quale è stata illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; a seguito delle integrazioni documentali richieste dal giudice delegato, è stata depositata un'integrazione della predetta relazione, nella quale il gestore della crisi ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo in ordine alla completezza della documentazione depositata a corredo della domanda;

rilevato che non sono state proposte domande di accesso alle procedure di cui titolo IV del CCII;

ritenuto che, alla luce del combinato disposto degli artt. 269-270 CCII, compete al giudice delegato alla procedura di determinare il limite entro il quale il reddito da lavoro del debitore non sia compreso nella liquidazione, sulla base della documentazione aggiornata che dovrà essere prodotta dal ricorrente in ordine a quanto percepito dal datore di lavoro e alle spese di mantenimento;

rilevato che il divieto di inizio e prosecuzione delle azioni esecutive individuali e cautelari sui beni compresi nella procedura è stabilito dagli artt. 270 c. 5, 150 CCII;

ritenuto che, anche se l'art. 270 c. 4 CCI prevede testualmente che l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale avvenga a cura del liquidatore, dal momento che l'adempimento non può essere eseguito che dalla cancelleria, risulti inutile onerare il liquidatore di proporre un'istanza alla cancelleria per tale incombente, unica attività dallo stesso esigibile;

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 269, 270 CCI:

-dichiara l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sig. GIAMMARCO AMATO (C.F. MTAGMR77T03G813B), residente in San Giovanni al Natisone (Udine), fraz. Villanova, via Giassico n. 18;

-nomina quale giudice delegato la dott.ssa Annalisa Barzazi;



-nomina liquidatore il professionista designato dall'Organismo di Composizione della Crisi, avv. Ettore Giulio Barba (C.F. BRBTRG78T01E098S), del Foro di Udine, con studio a Udine in via Cavour n. 18;

-ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate, nonché dell'elenco dei creditori;

-assegna ai terzi, che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo della posta elettronica certificata, al domicilio digitale che questo attiverà ai sensi dell'art. 10, comma 2 CCI, o, in difetto, mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, comma 3 CCI, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

-ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, con avvertimento che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione dal liquidatore;

-manda alla cancelleria per l'inserimento della sentenza nel sito Internet del Tribunale di Udine;

-dispone che, a cura della cancelleria, la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore;

-dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Udine, 6 marzo 2025.

Il giudice estensore

dott.ssa Annalisa Barzazi

Il presidente

dott.ssa Anna Fasan

